

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 gennaio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 12.

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 13.

Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione ... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 14.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 15.

Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica ..... Pag. 12

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2008, n. 2.

Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extra scolastiche . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2008, n. 4.

Regolamento sulla formazione media specialistica. . Pag. 16

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio  
2008, n. 0163/Pres.

Legge regionale n. 12/2006, art. 4, commi 38, 39 e 40. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime «*de minimis*» per l'installazione di impianti solari fotovoltaici emanato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2007, n. 0208/Pres. Approvazione modifica ..... Pag. 18



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2008, n. **0165/Pres.**

**Legge regionale n. 4/2001. Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0358/Pres. Approvazione modifiche . . . . .** Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. **0182/Pres.**

**Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 35. Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Confidi emanato con DPR n. 226/2007. Approvazione di modifiche e integrazioni . . . . .** Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. **0186/Pres.**

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 56-bis della legge regionale n. 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione. . . . .** Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. **0187/Pres.**

**Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. Approvazione . . . . .** Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2008, n. **0190/Pres.**

**Regolamento di definizione delle modalità di concessione agli enti locali dei contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse previsti dall'art. 1, commi da 90 a 92 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 . . . . .** Pag. 25

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. **15.**

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali . . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. **16.**

**Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale . . . . .** Pag. 28



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 12.

**Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA REGIONE LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

### Capo I

CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE  
2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011

#### Art. 1.

##### Caccia programmata

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

##### A) Periodi di caccia:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi;

nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del punto E.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento;

3) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia, è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto;

4) dal 1° dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

##### B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

nei periodi di tempo di cui al punto A sono cacciabili le seguenti specie:

1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre;

2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo;

3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

4) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte: le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:


dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facoltà delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo è conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovrà essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione.

È altresì conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).

##### E) Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province.



Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

*F) Zone di protezione speciale (ZPS):*

nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, è consentita l'attività venatoria nel rispetto dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modifiche e integrazioni.

*G) Orario di caccia:*

la caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario:

dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale);

dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30;

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

*H) Caccia con il falco e con l'arco:*

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

*I) Allenamento cani:*

1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1.

*L) Carniere massimo giornaliero:* per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

1) Selvaggina stanziale:

fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo.

2) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di:

allodola: 8 capi;

colombaccio: 10 capi;

beccaccia: 3 capi;

beccaccino: 2 capi;

germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi.

È consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

*M) Carniere massimo stagionale:*

ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

beccaccia: 20 capi; fagiano: 20 capi;

lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie.

2. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (Aziende faunisticovenatorie e aziende agrituristico-venatorie), è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e 7 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.

Art. 2.

*Limitazioni all'attività venatoria*

1. Le Province possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti, o altre calamità.

2. La Regione può adottare le limitazioni ed i divieti di cui al comma 1 sui territori di due o più province per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie accertate dalle ASL provinciali competenti o altre calamità.

Art. 3.

*Tesserino per l'esercizio venatorio*

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato dagli organi preposti, compilato a cura del cacciatore e riconsegnato dal medesimo, come disposto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo. Le annotazioni relative ai prelievi della beccaccia devono essere fatte al momento del recupero di ogni soggetto.

2. Coloro che intendano rinunciare all'attività venatoria devono riconsegnare il tesserino della stagione precedente entro e non oltre il 15 di ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «un anno».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1994 è inserito il seguente comma:

«1-bis Nelle more dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica venatoria di cui all'art. 5, i piani faunistico-venatori provinciali di cui al presente articolo sono prorogati fino a un anno dal ricevimento dei nuovi indirizzi regionali da parte delle Province.».



## Art. 5.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994*

1. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 le parole «validità biennale» sono sostituite dalle parole «validità minima annuale e massima triennale» e le parole «Ogni anno, entro il 31 maggio» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 maggio, ad esclusione dell'anno in cui è approvato il nuovo Calendario venatorio regionale».

*Capo III*

## VIGILANZA E SANZIONI

## Art. 6.

*Vigilanza*

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 48, comma 1 della legge regionale n. 29/1994.

## Art. 7.

*Sanzioni*

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente Calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, dalla legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle Province, si applicano le sanzioni previste dall'art. 49 della legge regionale n. 29/1994.

*Capo IV*

## NORME FINALI

## Art. 8.

*Durata del Calendario venatorio*

1. Il presente Calendario ha validità per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.

## Art. 9.

*Norme finali e transitorie*

1. Al fine di prevenire una possibile diffusione dell'influenza aviaria, la Regione adotta linee guida dirette alla tutela di coloro che praticano l'attività venatoria o che svolgono la vigilanza sul territorio.

2. In attuazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'accordo di conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con allegati e tabelle fatto a l'Aja il 15 agosto 1996) la Regione adotta, qualora si rendano necessarie, misure di tutela volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio.

3. Le Province tramite il Piano faunistico venatorio di cui all'art. 6 della legge regionale n. 29/1994, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della biodiversità, garantiscono la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica in attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per tutto quanto non indicato nel presente Calendario, valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

## Art. 10.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2008

BURLANDO

**08R0560**

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 13.

**Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA REGIONE LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, come definite negli articoli 1 e 2 delle linee guida per le spiagge libere ed attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione.

## Art. 2.

*Contributi per la sicurezza della balneazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede, nella misura prevista dall'art. 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere di loro pertinenza, delle quali abbiano la gestione diretta, da attuarsi attraverso l'impiego di personale munito di brevetto di salvataggio, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla competente Capitaneria di Porto.


2. Rientrano tra le spese ammissibili, oltre alle spese relative al personale addetto, anche quelle relative alla dotazione degli strumenti e delle attrezzature utili alle operazioni di salvataggio.

## Art. 3.

*Contributi per favorire l'accesso a soggetti con problemi motori*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione concede, nella misura prevista dall'art. 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse, dotate dei prescritti titoli abilitativi, atte ad agevolare il raggiungimento della spiaggia o la fruizione dei servizi, ove presenti, ai soggetti con ridotte capacità motorie.

2. La presenza delle strutture di cui al comma 1 deve essere adeguatamente segnalata.



## Art. 4.

*Contributi per l'igiene e la pulizia delle spiagge libere*

1. Per migliorare le condizioni di igiene delle spiagge libere, la Regione concede contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle stesse, sulla base di parametri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì individuare criteri di priorità, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio.

## Art. 5.

*Misura del contributo*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono cordate da idonea documentazione pre-determinata con atto del dirigente della struttura regionale competente.

2. Entro il 28 febbraio il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l'esito della stessa.

3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

a) 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale dal 25 al 49 per cento a spiaggia libera;

b) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i Comuni le cui spiagge siano riservate in percentuale pari o superiore al 50 per cento.

4. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.

5. Per gli interventi ammissibili è riconosciuta priorità alle richieste avanzate dai Comuni che si sono dotati di progetto di utilizzo di cui al punto 9 della lettera b) dell'art. 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 aprile 2002.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio, per l'anno finanziario 2008, mediante:

prelevamento dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.101 «Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale»;

prelevamento dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» di quota pari ad euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa e contestuale iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 3.201 «Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2008

BURLANDO

08R0561

## LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 14.

**Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELLA REGIONE LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale).*

1. Alla rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, dopo le parole: «Misure di salvaguardia» sono inserite le seguenti: «in ambito venatorio».

2. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006, è sostituito dal seguente:

«1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) vigono i seguenti divieti:

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto regionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS));

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;



j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.»

#### Art. 2.

##### *Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*

1. Le risorse finanziarie destinate all'acquisto di mezzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale possono essere utilizzate anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing), con obbligo di riscatto.

2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

#### Art. 3.

##### *Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «di durata almeno quinquennale,» sono soppresse.

2. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1998, dopo la parola: «ferroviari» è inserita la seguente: «ed» e le parole: «e di cabotaggio» sono soppresse.

3. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1998, è sostituito dal seguente:

«2-bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione subdelega l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza.»

4. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998, dopo le parole: «nazionali ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del trasporto pubblico di persone via mare.»

5. Dopo il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998 è inserito il seguente comma:

«2-quater. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale opera il bike sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea.»

6. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «fino al 31 dicembre 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2007,».

7. Al comma 2-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

8. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2010».

9. Nella rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 31/1998, la parola «Trasferimenti» è sostituita dalla seguente: «Conferimenti».

10. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 31/1998, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) alle Provincie per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;

b) al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.

5-ter. La subdelega di cui al comma 5-bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare:

a) lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo;

b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;

d) le autorizzazioni di cui all'art. 7.»

11. Al comma 1 dell'art. 14 bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: «di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), entro il termine del 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e comma 5-ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere.»

12. Al comma 1 dell'art. 18 bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: «al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2007».

13. Al comma 2 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 31/1998, le parole: «31 dicembre 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007,».

#### Art. 4.

##### *Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/2007 è soppressa.

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui all'art. 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.»

3. All'art. 26 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «dalla data di erogazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti «dalla data di concessione del contributo.»

4. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 25/2007, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008.»

#### Art. 5.

##### *Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale*

1. La validità dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio-sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo art. 12, è prorogata al 31 dicembre 2008, per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 30 giugno 2009, per gli accreditamenti concessi nell'anno 2005.


#### Art. 6.

##### *Concessione contributi per modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili*

1. La Regione concede contributi per la spesa relativa a:

a) la modifica degli strumenti di guida dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacità motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C;

b) l'adattamento dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).



2. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilità di bilancio.

3. L'istruttoria è effettuata dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/1986, è inserito il seguente:

«5-bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può altresì concedere l'utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell'art. 1 dello Statuto).».

2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 21/1986, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Contributi e partecipazione finanziaria). — 1. Gli atti regionali di concessione di contributi o relativi ad altre forme di partecipazione finanziaria a carico del bilancio regionale prevedono le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a dare atto dell'intervento regionale, indicando, ove previsto, anche lo stemma della Regione.».

3. L'art. 8 della legge regionale n. 21/1986, è abrogato.

#### Art. 8.

*Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 22/2007, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti previsti nel Titolo IV della presente legge, ai fini della certificazione energetica, continua ad applicarsi la normativa nazionale vigente in materia.».

#### Art. 9.

*Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata*

1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

2. La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.

#### Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno, entro il 15 novembre, modificare le date di cui al comma 2.».

2. Al comma 3 dell'art. 111 della legge regionale n. 1/2007, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».

3. Al comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 1/2007, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».

#### Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 27/1996, dopo le parole: «in conseguenza di» sono inserite le seguenti: «collocamento a riposo».

#### Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni).*

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2008, è sostituito dal seguente:

«2. Gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 750.000,00 sono affidati secondo la procedura semplificata di cui all'art. 123 del codice dei contratti pubblici, salvo quanto disposto dall'art. 24. A tal fine la struttura regionale di cui al comma 1 cura la tenuta degli elenchi previsti dal suddetto art. del codice dei contratti pubblici.».

2. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «ad ogni singolo appalto» sono aggiunte le parole: «ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'art. 125, commi 9 e 11 del codice dei contratti pubblici.».

3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «incarichi professionali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all'art. 27 della presente legge.».

4. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 5/2008, le parole «comma 1 bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-quater».

#### Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio educativi e didattici)*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/1998, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

2. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 6/1998, le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

#### Art. 14.


*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).*

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 18/2007 dopo le parole: «indicati dalla legge n. 752/1985,» sono aggiunte le parole «con le sole seguenti modificazioni: tuber magnatum dal 15 settembre al 31 dicembre; tuber melanosporum dal 1° novembre al 31 marzo;».

#### Art. 15.

*Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)*

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2006 le parole: «; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio» sono soppresse.



## Art. 16.

*Sostegno alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*

1. La Giunta regionale definisce nuove modalità operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 20 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9, «Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici»).

2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, i procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviati ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettera f) e 19 della legge regionale n. 10/2004 sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 17.

*Abrogazione del regolamento regionale 14 gennaio 2003, n. 2 (Procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997).*

1. Il regolamento regionale n. 2/2003 è abrogato.

## Art. 18.

*Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile)*

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «in collaborazione con gli» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei progetti presentati dagli».

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2006, dopo le parole: «all'Albo regionale» sono aggiunte le seguenti: «, seconda parte».

3. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «per motivi di studio» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «il compenso previsto nel Piano regionale annuale» sono sostituite dalle seguenti: «appositi compensi e benefici».

## Art. 19.

*Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria).*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni, dopo la lettera l-bis) è inserita la seguente: «1-ter) ARS - Agenzia sanitaria regionale figure.».

2. Al numero 3, lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/2006, dopo le parole: «Centro regionale per la ricerca e l'innovazione», sono inserite le seguenti: «, ARS - Agenzia sanitaria regionale figure.».

## Art. 20.

*Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico)*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 17/i 1986, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore

Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;

b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;

c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale.».

## Art. 21.

*Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).)*

1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2001 sostituita dalla seguente: «(Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni)».

2. All'art. 11 della legge regionale n. 5/2001 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta ufficialmente convocata, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali.

3. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.

4. Ai Componenti che, su incarico del Comitato e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.».

## Art. 22.

*Interpretazione autentica dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 5/2001*

1. L'art. 3, comma 4, primo capoverso della legge regionale n. 5/2001 si interpreta nel senso che i componenti del Comitato, concluso il periodo del loro mandato, restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla prima seduta utile del nuovo organismo o, se precedente, non oltre la data di presentazione del proprio rendiconto finanziario di chiusura. I componenti del nuovo Comitato, ancorché eletti dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, entrano in carica dalla data di prima convocazione del medesimo, ovvero dalla data, se precedente, di presentazione del rendiconto finanziario di chiusura da parte del Comitato uscente.


## Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria)*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Indennità di funzione e rimborso spese). — 1. Al Presidente ed agli altri componenti della Consulta è attribuita una indennità di funzione, per dodici mensilità, pari rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. Il rimborso delle spese è dovuto al Presidente della Consulta anche per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.



3. Ai componenti che, su incarico della Consulta e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.».

Art. 24.

*Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13  
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)*

1. All'art. 4 della legge regionale n. 13/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'art. 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6.».

Art. 25.

*Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)*

1. All'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 3/1987 le parole «deliberate dall'Ufficio di Presidenza» sono spostate alla fine del comma; la parola «Provincia» è sostituita dalla parola «zona» e la parola «residenza» è sostituita dalla parola «domicilio».

Art. 26.

*Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)*

1. All'art. 7, comma 1, lettera g-ter) della legge regionale n. 38/1990, le parole «di fascia A per la categoria D3» sono soppresse.

Art. 27.

*Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10  
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 10/2008, dopo le parole: «tre componenti» sono aggiunte le seguenti: «di nomina regionale».

2. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 10/2008, le parole: «fino a euro 715.000,00» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2008, le parole: «almeno» ed «ordinaria» sono soppresse.

4. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 10/2008, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Norme finali). — 1. In assenza di diversa, specifica disciplina regolamentare interna, adottata ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e, in ogni caso, sino all'adozione della medesima, in materia di organizzazione e di personale continuano ad applicarsi al Consiglio regionale - Assemblea legislativa le disposizioni di legge regionale.

2. Il comma 2 e il comma 6 dell'art. 6 sono soppresi.».

Art. 28.

*Norma di interpretazione autentica*

1. All'art. 29, comma 6 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) per «zona dove è vietata la caccia» si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le

zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. L'art. 29, comma 6 della legge regionale n. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 200 metri da rispettare tra un nuovo appostamento fisso ed un altro appostamento fisso preesistente è calcolata fra i rispettivi impianti principali.

3. L'art. 29, comma 8 della legge regionale n. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 100 metri è calcolata dall'impianto principale dell'appostamento fisso.

Art. 29.

*Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2  
(Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari)*

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari) è sostituito dal seguente:

«1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b) inserite in piazzole.».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all'occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.».

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2008 è soppresso.

4. L'art. 16 della legge regionale n. 2/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi). — 1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assenti nel rispetto dei parametri urbanistico edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.».

5. Il comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 2/2008 è soppresso.

6. Il comma 6 dell'art. 63 della legge regionale n. 2/2008 è sostituito dal seguente:

«6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all'art. 71, comma 1, e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili, unità abitative pre-



fabbricate e caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.».

7. Il comma 7 dell'art. 63 della legge regionale n. 2/2008 è soppresso.

8. All'art. 68, comma 3, lettera *a*) della legge regionale n. 2/2008 la parola «annuale» è sostituita dalle parole «della variazione».

9. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale n. 2/2008, le parole «con esclusione di quelle all'aria aperta» sono soppresse.

10. L'art. 71 della legge regionale n. 2/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta). — 1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto all'art. 56, con le modalità disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5.

2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l'obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l'installazione di:

*a*) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento;

*b*) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

3. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.

4. Le aziende ricettive all'aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.

5. Al fine di ottemperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all'adeguamento delle strutture. Tale progetto è inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell'attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio, ove richiesto, a norma dell'art. 16.

6. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982.

7. Le strutture ricettive all'aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono classificate al livello una stella sino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.».

#### Art. 30.

*Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)*

1. All'art. 6-bis, comma 1 della legge regionale n. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole «in forma congiunta» sono eliminate.

#### Art. 31.

*Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 «Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri»)*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 4/2008 le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2009».

#### Art. 32.

*Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 15/1 989 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Accessibilità sostenibile). — 1. Al fine di garantire condizioni di mobilità sostenibile, la Giunta regionale, sulla base di criteri da definirsi annualmente, approva bandi rivolti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a rimuovere impedimenti all'accessibilità delle persone.».

#### Art. 33.

*Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing*

1. Nell'ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e nominato con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2004 n. 448, sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto la figura del consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'attività del Comitato di cui al comma 1, trova copertura nell'UPB 18.101 «risorse umane» del bilancio regionale.

#### Art. 34.


*Norma finanziaria*

1. Per l'anno 2008, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante prelevamento dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» di quota pari ad euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa e l'iscrizione di:

euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 7.207 «Edilizia pubblica e sociale» per gli interventi previsti dall'art. 32;

euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 9.206 «Interventi connessi ad attività socio sanitaria» di nuova istituzione, per gli interventi previsti dall'art. 6.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



## Art. 35.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2008

BURLANDO

08R0562

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2008, n. 15.

**Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA REGIONE LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## TITOLO I

## NORME GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge dispone incentivi a sostegno degli interventi volti a qualificare e a sviluppare l'offerta turistica ligure, promuovendo gli investimenti delle piccole e medie imprese, di seguito denominate P.M.I., singole o associate, rientranti nella definizione comunitaria prevista dal decreto del Ministro per le Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), che operino nel turismo.

## Art. 2.

*Iniziative regionali*

1. La Regione promuove iniziative di carattere finanziario attraverso appositi accordi o convenzioni con enti economici e finanziari, istituti di credito, confidi e associazioni di categoria degli operatori turistici, che agevolino l'accesso al credito da parte delle P.M.I. operanti nel settore turistico mediante la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni favorevoli.

## Art. 3.

*Tipologia dei contributi*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e la promozione delle iniziative di cui all'art. 2, concede:

- a) contributi in conto interessi in forma attualizzata;
- b) aiuti rimborsabili;
- c) contributi in conto capitale.

## TITOLO II

## CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

## E AIUTI RIMBORSABILI

## Art. 4.

*Iniziative ammesse*

1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) le seguenti iniziative:

a) la realizzazione ex novo, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione anche con ampliamento di alberghi, alberghi diffusi, residenze d'epoca, locande, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, case per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del titolo VI, capo II della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari);

b) interventi mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature, delle strutture ricettive e turistiche di cui alla lettera a) nonché di parchi per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, di stabilimenti balneari e di case e appartamenti per vacanze, limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;

c) l'acquisto, da parte del gestore, dell'immobile in cui esercita l'attività di albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, locanda, residenza turistico alberghiera, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, limitatamente agli esercizi per i quali venga avviato il processo di trasformazione in campeggio o villaggio turistico, ostello per la gioventù, rifugio alpino o escursionistico, casa per ferie, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del titolo VI, capo II della legge regionale n. 2/2008. Sono altresì ammessi gli acquisti di immobili con destinazione d'uso ricettiva da parte di soggetti già gestori di attività ricettive;

d) la creazione e la qualificazione, da parte di consorzi o cooperative, di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

## Art. 5.

*Soggetti destinatari e misura del contributo*


1. Il Piano di programmazione turistica triennale, di cui all'art. 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), individua le priorità nell'ambito delle iniziative ammesse ai sensi dell'art. 4 della presente legge, degli ambiti territoriali da privilegiare nonché dei soggetti beneficiari individuati tra le P.M.I. operanti nel settore turistico.

2. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici e dei criteri inseriti nel Piano di cui al comma 1, emana annualmente bandi per selezionare le iniziative ammesse ad agevolazione, nei quali sono indicati lo stanziamento complessivo, le tipologie di intervento nonché la tipologia e la misura dell'agevolazione stessa.

3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale.

4. L'ammontare dei mutui ammessi a contributo in conto interessi di cui all'art. 3, lettera a) non può essere inferiore a euro 150.000,00 e superiore a euro 1.000.000,00. I contributi sono concessi in forma attualizzata e sono liquidati direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima rata di ammortamento.

5. Gli aiuti rimborsabili di cui all'art. 3, lettera b) sono concessi a un tasso non inferiore allo 0,50 per cento con un periodo di ammortamento e una percentuale massima sull'investimento da definirsi nel relativo bando. Gli aiuti rimborsabili non possono essere inferiori a euro 150.000,00 e superiori a euro 1.000.000,00.



TITOLO III  
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 6.  
*Iniziative ammesse*

1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) le iniziative concernenti:

a) l'acquisto ed il miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità per disabili per le seguenti strutture: strutture ricettive esistenti e classificate albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del titolo VI, capo II della legge regionale n. 2/2008, rifugi alpini o escursionistici nonché case e appartamenti per vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;

b) la riqualificazione ed il miglioramento di stabilimenti balneari e l'allestimento di spiagge libere attrezzate;

c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attività ricettiva;

d) la realizzazione, la riqualificazione e il miglioramento di parchi tematici.

Art. 7.  
*Soggetti destinatari e misure del contributo*

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sono concessi:

a) alle P.M.I. titolari delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d);

b) ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioranza la presenza di imprese turistiche, titolari delle attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è pari a euro 150.000,00.

Art. 8.  
*Bando annuale*

1. La Regione sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all'art. 7 della legge regionale n. 28/2006, emana annualmente, entro il termine di cui all'art. 5 comma 3, un bando per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all'art. 6, determinando lo stanziamento annuale complessivo.

TITOLO IV  
NORME COMUNI, FINANZIARIE E FINALI

Art. 9.  
*Funzioni amministrative*

1. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione può avvalersi di F.I.L.S.E. S.p.a. o delle Province.

2. Con apposita relazione, comprensiva dei relativi dati statistici, la Giunta regionale viene annualmente informata sull'andamento dell'attività.

Art. 10.  
*Fondo di rotazione*

1. Ai fini della concessione degli aiuti rimborsabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.a. un Fondo di rotazione. Nel bando di cui all'art. 5 comma 2 relativo agli aiuti di cui al comma 1, sono individuati il periodo di ammortamento, la percentuale massima di finanziamento sull'investimento nonché le modalità di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003).

Art. 11.  
*Vincolo di destinazione*

1. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo presso la competente Agenzia del territorio. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.

2. Fatto salvo quanto previsto per le strutture ricettive ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), la Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 12.  
*Revoca o riduzione del contributo*

1. Il contributo è revocato e si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, quando:

a) vengano accertate gravi irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

b) l'intervento non venga effettuato in conformità al progetto approvato dal Comune o entro i termini indicati nell'atto di concessione;

c) i beneficiari dichiarino di rinunciare al contributo concesso;


d) non venga rispettato il vincolo di cui all'art. 11;

e) sia cessata, o mai iniziata, l'attività ricettiva esercitata nell'immobile per il quale sono stati concessi i contributi.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b) può essere disposta, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente e conformemente sostenute e documentate, purché la realizzazione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.

Art. 13.  
*Modalità di applicazione degli aiuti*

1. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nell'ambito del regime «*de minimis*», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.



## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni:

utilizzo in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di euro 1.000.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

prelevamento in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, di euro 1.000.000,00 call'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 di:

euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 17.202 «Sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all'offerta turistica»;

euro 1.000.000,00, in termini di competenza, all'U.P.B. 17.206 «Sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all'offerta turistica - contributi in conto interessi in forma attualizzata».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Art. 15.

*Norma transitoria*

1. Ai procedimenti di concessione di contributi ed erogazione finanziaria in corso di istruttoria e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 (Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000), alla legge regionale 17 giugno 1998, n. 22 (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde), e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

## Art. 16.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'art. 14 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002);

b) la legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 (Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale in Liguria);

c) legge regionale 11 settembre 1997, n. 39 (Interventi della Regione Liguria in occasione del Giubileo dell'anno 2000);

d) legge regionale 17 giugno 1998, n. 22 (Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo verde);

2. Le leggi regionali 17 marzo 2000, n. 19 e 11 maggio 2001, n. 11 sono abrogate con decorrenza 1° luglio 2008 onde portare a conclusione la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della predetta e le relative istruttorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 giugno 2008

BURLANDO

08R0563

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2008, n. 2.

### Regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extra scolastiche.

*Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 22 aprile 2008)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4080 del 3 dicembre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti delle scuole elementari, medie, superiori e professionali per iniziative extrascolastiche, in esecuzione delle seguenti disposizioni:

a) art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e successive modifiche, recante norme per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti per attività culturali e sportive extrascolastiche;

b) art. 3 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, recante norme in materia di patrimonio scolastico;

c) art. 13, comma 8, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante disposizioni sull'autonomia delle scuole.

2. L'utilizzo di edifici, di attrezzature e di impianti scolastici è distinto a seconda che la struttura scolastica sia destinata o meno all'attività sportiva.

Art. 2.

#### *Criteri generali di utilizzo*

1. Nell'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 hanno la precedenza gli abitanti del comune ove si trovano i beni medesimi.

2. In caso di svolgimento di più manifestazioni concomitanti, trovano applicazione i seguenti criteri di priorità:

a) rilevanza a carattere internazionale e statale delle manifestazioni;

b) rilevanza a carattere provinciale delle manifestazioni;

c) rilevanza a carattere comprensoriale delle manifestazioni;

d) rilevanza a carattere comunale delle manifestazioni.


Art. 3.

#### *O r a r i o*

1. All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente o la dirigente scolastica ovvero il consegnatario o la consegnataria dell'immobile verifica la compatibilità dell'utilizzo extrascolastico della struttura con tutte le attività scolastiche, comprese quelle integrative, e ne predispose l'orario di utilizzo per attività extrascolastiche, contemplando altresì i periodi di vacanza durante i quali gli impianti sono disponibili.

2. L'orario è inviato al comune ed è esposto all'albo delle singole scuole.

3. Fino al momento della predisposizione dell'orario, gli edifici, le attrezzature e gli impianti scolastici sono disponibili per le attività extrascolastiche a partire dalle ore 18 ed anche durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica.



## Art. 4.

*Domande*

1. Le domande per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 sono presentate al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica competente.

2. Le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della provincia sono presentate ai rispettivi consegnatari. Le domande per l'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti delle scuole professionali e di quelli delle scuole della Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica sono inoltrate al direttore o alla direttrice della rispettiva scuola.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate entro:

- a) il 30 aprile, qualora l'utilizzo riguardi il periodo delle vacanze estive;
- b) il 15 luglio, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi superiori ad un mese;
- c) almeno quattordici giorni prima dell'utilizzo, qualora il medesimo sia saltuario.

4. Le richieste inoltrate successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 3 possono essere accolte, fermo restando il soddisfacimento delle istanze presentate nei termini previsti.

## Art. 5.

*Autorizzazione*

1. L'autorizzazione all'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 è rilasciata dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica ad avvenuto pagamento della cauzione di cui all'art. 12 ed a seguito della sottoscrizione delle condizioni di utilizzo.

2. L'autorizzazione all'utilizzo di edifici delle scuole professionali e di quelli delle scuole della ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è rilasciata dal direttore o dalla direttrice della rispettiva scuola.

3. L'autorizzazione all'utilizzo di impianti e di attrezzature sportive interscolastiche è rilasciata dal consegnatario o dalla consegnataria della struttura.

4. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) entro il 15 ottobre, qualora l'utilizzo riguardi tutto l'anno scolastico o periodi superiori ad un mese;
- b) entro il 20 maggio, qualora l'utilizzo riguardi i mesi estivi;
- c) entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, qualora l'utilizzo sia saltuario.

5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno ed obbliga l'utilizzatore a:

- a) attenersi al regolamento scolastico interno della scuola;
- b) utilizzare soltanto le strutture o le zone oggetto dell'autorizzazione;
- c) utilizzare le attrezzature e le dotazioni a disposizione con la massima cura e solo per gli scopi cui le stesse sono destinate;
- d) segnalare immediatamente eventuali mancanze o danni alla direzione scolastica;
- e) non trattenersi senza permesso all'interno degli edifici;
- f) rispettare gli orari fissati.

6. La non effettuazione dell'attività deve essere comunicata con almeno un giorno di anticipo.

## Art. 6.

*Sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione*

1. L'efficacia dell'autorizzazione può venire sospesa nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del rimborso spese;
- b) mancato rispetto delle condizioni di utilizzo;
- c) omesso risarcimento degli eventuali danni entro i termini previsti;

d) riscontro di comportamenti illeciti.

2. In caso di necessità imprevista ed urgente della scuola, le attività extrascolastiche possono essere temporaneamente sospese.

3. L'attività extrascolastica riprende una volta rimosse le cause che hanno dato luogo alla sospensione.

## Art. 7.

*Utilizzo delle aule speciali*

1. L'autorizzazione all'utilizzo delle aule speciali è rilasciata, oltre che alle condizioni previste all'art. 5, solo qualora sia garantita la presenza di personale specializzato.

## Art. 8.

*Utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi*

1. Oltre a quanto previsto all'art. 5, per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi è obbligatorio far uso di abbigliamento sportivo e di calzature sportive.

## Art. 9.

*Criteri di priorità per l'utilizzo delle strutture non destinate ad attività sportive*

1. L'autorizzazione all'utilizzo degli edifici, delle attrezzature e degli impianti scolastici non destinati ad attività sportive è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonché provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse;
- b) attività e programmi per i giovani gestiti da associazioni senza fini di lucro, di cui alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;
- c) corsi per la promozione del bilinguismo di cui alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;
- d) iniziative di educazione permanente di cui alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;
- e) attività gestite da enti pubblici o da organizzazioni diverse, quali manifestazioni artistiche, culturali, sociali, linguistiche e formative;
- f) attività gestite da enti pubblici o università;
- g) attività e manifestazioni a fini di lucro.

## Art. 10.

*Criteri di priorità per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi*

1. L'autorizzazione all'utilizzo di palestre, piscine ed impianti sportivi è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap nonché provvedimenti per l'integrazione sociale delle stesse;
- b) attività di società dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva o ad un'organizzazione di categoria dove l'attività destinata ai giovani risulti prioritaria;
- c) attività di formazione e di aggiornamento in ambito sportivo nonché manifestazioni sportive gestite da organizzazioni di categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive;
- d) attività gestite da enti pubblici ed università;
- e) attività sportive ricreative;
- f) attività associazionistiche al di fuori dell'ambito sportivo;
- g) attività a fini di lucro.

2. Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature, l'assegnazione è effettuata in base al tipo di utilizzo, al numero di utilizzatori ed al tempo di utilizzo. Nei fine settimana e durante le vacanze estive sono considerate prioritarie le attività di cui alla lettera c) rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1.



## Art. 11.

*Piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi*

1. Il piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica, vincolante al fine del rilascio dell'autorizzazione, è predisposto di comune accordo da una commissione formata da due persone in rappresentanza del comune interessato, una delle quali con funzioni di presidente, e due in rappresentanza delle scuole. Nei comuni che dispongono di una sola palestra o di un solo impianto sportivo il piano di utilizzo è predisposto da due persone rappresentanti rispettivamente il comune e la scuola.

2. La commissione elabora le procedure di esame delle domande.

3. L'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi per attività saltuarie e per attività di breve durata non è inserito nel piano di utilizzo ed è autorizzato direttamente dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica.

## Art. 12.

*Rimborso spese e cauzione*

1. Il rimborso spese è fissato dal proprietario in base all'utilizzo, nei limiti minimi e massimi di cui agli allegati A e B, e può essere corrisposto anche ratealmente in caso di utilizzo per periodi superiori ad un mese.

2. Il rimborso spese, da versarsi anticipatamente e direttamente alla direzione scolastica, copre i costi per l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, la vigilanza e la manutenzione degli oggetti.

3. La cauzione da versarsi, anche tramite garanzia bancaria, per l'utilizzo degli spazi, aule escluse, ammonta al 20 per cento del totale del rimborso spese. Nel caso in cui il rimborso spese non superi il totale di euro 500,00 la cauzione ammonta allo stesso importo.

4. La cauzione serve a risarcire eventuali danni. Le ulteriori spese sono calcolate in base ai costi effettivi e sono disciplinate dalle condizioni di utilizzo.

5. Per l'utilizzo di edifici, attrezzature e impianti delle scuole professionali o provinciali, il rimborso spese e la cauzione sono versate alla Provincia autonoma di Bolzano.

6. Per l'utilizzo di edifici scolastici, attrezzature ed impianti di proprietà comunale, la scuola trattiene il 50 per cento del rimborso e versa l'importo restante al comune interessato.

## Art. 13.

*Esonero dal rimborso spese*

1. Le attività indicate dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 9 e dalla lettera a) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 e svolte dalle associazioni senza scopo di lucro non sono soggette al pagamento del rimborso spese.

2. L'ente proprietario può decidere di non richiedere, in parte o totalmente, il pagamento del rimborso spese o la cauzione, determinando i criteri di esonero.

3. Il rimborso spese e la cauzione non sono richiesti in caso di:

a) attività e manifestazioni organizzate dagli organi scolastici per finalità istituzionali delle scuole;

b) attività e manifestazioni organizzate dagli Istituti pedagogici e dagli enti proprietari;

c) attività di aggiornamento del personale provinciale;

d) attività degli istituti musicali;

e) attività istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali.

4. Nei casi in cui il bilancio è gravato dall'utilizzo extrascolastico, è effettuata la relativa compensazione.

## Art. 14.

*Convenzione con gli enti proprietari*

1. Le disposizioni relative alla domanda, all'autorizzazione, al pagamento e alla rateazione del rimborso spese, nonché alla cauzione e alla pulizia, sono suscettibili di eventuali deroghe, previo accordo tra la direzione scolastica ed il comune e tenuto conto dell'effettivo costo di utilizzo. Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 13 non possono essere modificate con detta convenzione.

## Art. 15.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2001, n. 72, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2008

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2008 registro n. 1, foglio n. 3.

**08R0309**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 gennaio 2008, n. 4.

**Regolamento sulla formazione media specialistica.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige* n. 8/I-II del 19 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3811 del 12 novembre 2007

E M A N A

il seguente regolamento:

*Capo I*

NORME GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi in materia di formazione medica specialistica in attuazione del titolo III della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

## Art. 2.

*Conoscenze linguistiche*

1. Coloro che sono in possesso dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e coloro che sono in possesso di un attestato dichiarato equipollente dalla Giunta provinciale, possono usufruire degli interventi di



sostegno di cui all'art. 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14.

2. Coloro che non sono in possesso dell'attestato ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ad un test di valutazione sulla capacità di comprensione delle lingue italiana e tedesca. Gli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta provinciale e il test di capacità di comprensione, il quale viene regolato con il bando di selezione, deve corrispondere al livello di laurea.

#### Art. 3.

##### *Obblighi successivi alla formazione medica specialistica*

1. Entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione o dalla conclusione della formazione pratica i beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge, devono prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nell'ambito del servizio sanitario provinciale. In presenza di giustificati motivi è possibile prestare servizio a tempo parziale. Per i beneficiari dei contributi di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge, il periodo di servizio si riduce in proporzione alla durata della concessione dell'emolumento. Ai fini della concessione dell'intervento di sostegno, gli interessati devono obbligarsi per iscritto a prestare tale servizio.

2. La persona interessata ottempera all'obbligo di cui al comma 1, se dimostra di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale ed ha partecipato ai relativi concorsi risultando idonea, o se è stata inclusa nelle graduatorie per persone convenzionate e non è stata successivamente invitata ad assumere la propria attività presso il Servizio stesso.

3. In caso di inosservanza totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1, ovvero se non possono aderire all'obbligo in base alla mancanza dell'attestato relativo al diploma di laurea, rilasciato dalla commissione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, ovvero in mancanza degli attestati dichiarati equipollenti dalla Giunta provinciale i beneficiari devono restituire gli emolumenti percepiti e gli interessi legali per ogni anno. Tale obbligo sussiste anche in caso di interruzione della formazione. L'importo da restituire è stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4.

4. Se l'obbligo ai sensi del comma 1 non viene rispettato, i beneficiari sono tenuti:

a restituire ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione;

a restituire il 17,5 per cento dell'assegno o emolumento complessivo e gli interessi legali per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato, fino ad un massimo di quattro anni, in caso di inosservanza parziale dell'impegno stesso.

5. L'inosservanza totale o parziale dell'impegno di cui al comma 1 è accertata con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, la quale determina l'ammontare da restituire nei limiti del comma 4, tenuto conto delle eventuali giustificazioni dell'interessato.

#### Capo II

##### INTERVENTI DI SOSTEGNO

#### Art. 4.

##### *Convenzioni per la formazione di medici specialistici*

1. Le convenzioni di cui al Capo II del Titolo III della legge, prevedono, oltre a quanto già previsto dalla legge:

a) l'ammontare dell'importo e le relative modalità di erogazione da versare all'università o all'organismo convenzionato per l'attivazione dei posti di formazione medica specialistica;

b) che nelle procedure selettive l'università o l'organismo possa effettuare un'ulteriore valutazione dopo quella operata dalla Provincia;

c) che negli avvisi di selezione o nei bandi di concorso siano indicati anche i requisiti necessari per l'occupazione dei posti aggiuntivi;

d) la corresponsione allo specializzando o alla specializzanda, da parte dell'università o dell'istituto convenzionato, degli importi previsti dalla vigente normativa dello Stato interessato;

e) che l'università o l'organismo stipuli in favore dello specializzando o della specializzanda apposite assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché contro i rischi della responsabilità civile;

f) l'istituzione di un organismo in cui sono rappresentati la Provincia e l'università o l'organismo che vigila sull'osservanza della convenzione e tenta la conciliazione all'insorgere di controversie.

2. Di norma le convenzioni hanno durata triennale e possono essere rinnovate al massimo per 9 anni.

3. L'ammontare delle somme da corrispondere alle università ed agli organismi convenzionati si determina in base all'art. 5, comma 8 della presente legge secondo le convenzioni stipulate.

4. Le convenzioni possono prevedere forme di aggiornamento professionale periodici e istituzionalizzati per gli specializzati.

#### Art. 5.

##### *Assegni per la formazione di medici specialistici*

1. L'avviso di selezione per l'attribuzione degli assegni di cui al Capo III del Titolo III della legge, da pubblicarsi sui *Bollettino ufficiale* della Regione, indica le specialità ed il numero dei posti, ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno può essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati e le modalità della selezione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Il bando di selezione può prevedere che ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, il godimento di determinati assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti.

3. I bandi di selezione possono essere distinti per strutture convenzionate o non convenzionate. Per queste ultime l'avviso di selezione può prevedere che l'assegno possa essere concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti.

4. Nella domanda va indicata la specialità e l'università o l'organismo a cui si aspira. Alla domanda va allegata la documentazione curriculare.

5. Previa verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e previo esame dei documenti la commissione di valutazione forma la graduatoria degli idonei. La commissione è composta da cinque membri, scelti in modo tale da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, nonché la presenza di almeno un esperto nella lingua italiana e un esperto nella lingua tedesca.

6. La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria si basano sui seguenti elementi, secondo i criteri di punteggio riportati nell'avviso di selezione:

a) titoli di studio, i quali sono requisiti d'accesso agli interventi di sostegno ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, con specifico riguardo ai titoli accademici, anche post-laurea;

b) titoli scientifici, ivi comprese l'attività di ricerca, le pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative o ad organismi nel rispettivo campo professionale;

c) titoli formativi e professionali nel rispettivo campo professionale;


d) titoli di servizio nel rispettivo campo professionale;

e) titoli didattici nel rispettivo campo professionale.

7. A parità di punteggio, è preferito o preferita l'aspirante che non risulti già in possesso di un titolo di formazione medica specialistica.

8. L'ammontare degli assegni varia da Euro 1.549,37 a Euro 2.500,00 mensili lordi in base al fatto che il luogo di formazione ed in base alla convenzione stipulata con l'ente di formazione.

9. Per la frequenza di formazioni integrative, svolte dopo l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50 per cento delle tasse d'iscrizione e fino ad un massimo di Euro 2.500,00 annui o gli importi indicati dal comma 8, in base al fabbisogno del Servizio sanitario provinciale e in relazione alla durata della formazione.



## Art. 6.

*Obblighi durante il periodo formativo presso strutture non convenzionate*

1. Entro tre mesi dalla stipula del contratto di formazione i beneficiari degli assegni trasmettono alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative, corredata della documentazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione di un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie.

2. Al termine di ogni semestre, o di un periodo più breve, se previsto dall'ordinamento degli studi, i beneficiari trasmettono alla Provincia una dichiarazione debitamente controfirmata, dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività formative.

3. Gli assegni sono emessi sulla base della dichiarazione di cui ai commi 1.

## Art. 7.

*Obblighi durante il periodo formativo presso strutture convenzionate*

1. Dalla stipula del contratto di formazione la struttura trasmette alla Provincia una dichiarazione d'avvenuto inizio delle attività formative.

## Capo III

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## Art. 8.

*Posti di formazione*

1. La formazione medico-specialistica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario provinciale debitamente accreditati come strutture formative.

2. La formazione di cui al comma 1 si svolge secondo i criteri stabiliti a livello nazionale a norma dell'art. 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche.

3. Le procedure di selezione vengono avviate nel rispetto delle norme sulla selezione del personale nell'ambito degli enti pubblici locali.

## Art. 9.

*Personale in aspettativa*

1. Il personale di cui all'art. 32 della legge, può partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di una misura di sostegno ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

## Art. 10.

*Disposizione transitoria*

1. Coloro che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, svolgono la formazione specialistica beneficiando delle relative misure di sostegno, possono partecipare alle procedure di selezione previste dall'art. 8, comma 3.

## Art. 11.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 marzo 1988, n. 6, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2008

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2008 Registro n. 1, foglio n. 1

08R0232

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2008, n. 0163/Pres.

**Legge regionale n. 12/2006, art. 4, commi 38, 39 e 40. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime «de minimis» per l'installazione di impianti solari fotovoltaici emanato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2007, n. 0208/Pres. Approvazione modifica.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 recante «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» il cui art. 4 prevede interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale;

Richiamati in particolare i commi 38 e 39 del medesimo articolo della predetta legge regionale che dispongono in particolare che:

l'Amministrazione regionale incentivi l'uso razionale dell'energia concedendo alle imprese contributi in conto capitale in regime di «de minimis», fino ad una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici;

i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 38 siano stabiliti con regolamento ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il proprio decreto 4 luglio 2007, n. 0208/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 34 del 22 agosto 2007, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall'art. 4, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)»;

Visto altresì il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 193 del 25 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;


Considerato che il regolamento approvato con il citato proprio decreto n. 0208/2007 dispone al comma 2 dell'art. 2 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 325 del 28 ottobre 2004, il quale continua a vigere esclusivamente per il settore dell'agricoltura essendo stato abrogato ogni riferimento al settore della pesca;

Visto il successivo regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 337 del 21 dicembre 2007;

Considerato che il regolamento approvato con il richiamato proprio decreto n. 0208/2007 dispone al comma 2 dell'art. 2 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1860/2004 il quale è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Tenuto conto di tali nuove norme regolamentari europee e della necessità di aggiornare ad esse il Regolamento vigente;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'aggiornamento del regolamento emanato con proprio decreto n. 0208/2007 introducendo una norma di rinvio al fine di adeguarlo non solo alla summenzionata normativa dell'Unione europea ma anche a quella futura che dovesse susseguirsi in materia;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2008, n. 1044 con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di "de minimis" per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall'art. 4, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 emanato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2007, n. 0208/Pres. e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 34 del 22 agosto 2007», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia regionale;

Decreta:

1. È approvato il regolamento recante «Modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall'art. 4, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2007, n. 0208/Pres. e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 34 del 22 agosto 2007», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di «de minimis» per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall'art. 4, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2007, n. 0208/Pres.**

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 17-bis  
al decreto del Presidente della Regione n. 0208/2007*

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0208/2007 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Rinvio dinamico). — 1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.»

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0532

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2008, n. 0165/Pres.

**Legge regionale n. 4/2001. Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0358/Pres. Approvazione modifiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 30 luglio 2008)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi dal 7 al 13, della legge regionale 24 febbraio 2001, n. 4 che disciplina i finanziamenti in conto capitale agli enti che svolgono le funzioni del Servizio Sanitario regionale per interventi di investimento relativi al patrimonio indisponibile;

Atteso che, in particolare, il comma 10 del suddetto articolo demanda alla Giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le modalità per l'erogazione del saldo dei predetti finanziamenti e per la loro rendicontazione;

Rilevato peraltro che, avendo ritenuto necessario provvedere in merito con apposita disciplina regolamentare, con proprio decreto 28 settembre 2001, n. 0358/Pres., è stato approvato il «Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi»;

Ravvisata l'opportunità di operare talune modifiche e integrazioni al Regolamento al fine di standardizzare gli schemi di rendicontazione, onde agevolare gli enti e uniformare i rendiconti prodotti, al fine di un più agevole e puntuale controllo degli stessi nonché di consentire una migliore valutazione, caso per caso, della durata dell'eventuale proroga concessa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 3 luglio 2008 con la quale sono state approvate le modifiche al «Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi»; nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia nonché l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001) e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Modifiche al regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0358/Pres.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2  
del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 358/Pres. (Regolamento sulle modalità per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Al saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), si provvede sulla base della presentazione:

a) di una dichiarazione dell'Azienda sanitaria regionale e riferita al decreto di concessione del finanziamento, che attesti che gli interventi d'investimento, per i quali il finanziamento è stato concesso, sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in conformità agli atti di programmazione annuale, di cui all'art. 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e, qualora sussista la fattispecie, all'autorizzazione di cui all'art. 7;

b) di una dichiarazione della medesima Azienda sanitaria regionale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, che attesti il costo complessivo degli interventi di investimento ad utilizzo del finanziamento concesso, così come registrato nella contabilità generale in conformità al Regolamento approvato con decreto Presidente della Giunta regionale 23 aprile 1999, n. 0127, (Regolamento di contabilità generale delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale della sanità).

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3  
del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Per ogni singolo intervento realizzato, le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono corredate:

a) per gli interventi edilizi, dalle schede redatte secondo lo schema di cui all'allegato B e, per le acquisizioni di beni mobili, dalle tabelle redatte secondo lo schema di cui all'allegato C degli interventi d'investimento realizzati con l'indicazione del relativo costo, come risultante dagli atti di programmazione annuale di cui all'art. 2, con le variazioni di cui all'art. 6 e con le integrazioni di cui all'art. 7;

b) dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati;

c) da copia, dichiarata conforme all'originale, del titolo di restituzione della quota, eventualmente risultante non utilizzata dalla dichiarazione di cui all'art. 2, lettera b), dell'anticipazione erogata sul finanziamento concesso.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 4  
del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 e la documentazione a corredo di cui all'art. 3 sono trasmesse nel termine fissato dal decreto di concessione del finanziamento; tale termine non può essere superiore a quattro anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

2. Su tempestiva e motivata richiesta dell'Azienda sanitaria regionale è ammessa una sola proroga del termine fissato».

Art. 4.

*Inserimento degli allegati A, B, e C  
al decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001*

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 0358/Pres./2001 sono aggiunti infine gli allegati A, B, e C al presente regolamento.  
(Omissis).

**08R0533**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. 0182/Pres.**

**Legge regionale n. 1/2007, art. 7, comma 35. Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Confidi emanato con DPR n. 226/2007. Approvazione di modifiche e integrazioni.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»;

Visto in particolare l'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale 1/2007, i quali stabiliscono:

«34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un "fondo rischi" a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 32 dell'8 agosto 2007, con il quale è emanato il «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione n. 45 del 7 novembre 2007, con il quale sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al citato DPR n. 0226/2007;

Ritenuto necessario modificare ulteriormente il regolamento emanato con DPR n. 0226/2007, con particolare riferimento all'art. 2 al fine di estenderne l'ambito di applicazione a tutti i Consorzi di garanzia fidi prevedendo peraltro un meccanismo di premialità per i soggetti che abbiano intrapreso processi di aggregazione territoriale o settoriale nel rispetto dello spirito delle sopra indicate disposizioni dell'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale n. 1/2007;

Ritenuto pertanto di disporre l'integrale sostituzione dell'art. 2 del menzionato regolamento e di prevedere un'adeguata disciplina transitoria per il corrente anno, come riportate nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1442;

Decreta:

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres., in conformità al testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche ed integrazioni ad un Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche e integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35 della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con DPR n. 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.**

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 2 del DPR n. 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.*

1. L'art. 2 del DPR n. 0226/2007, come modificato dal DPR n. 30 ottobre 2007, n. 0349/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Soggetti beneficiari*). — 1. Sono beneficiari delle assegnazioni i Confidi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che hanno operato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un "fondo rischi" a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. L'Amministrazione regionale favorisce i processi di aggregazione su base territoriale o settoriale dei soggetti di cui al comma 1 al fine di favorire la convergenza dei Confidi agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, applicando i criteri di riparto dei fondi definiti all'art. 5.

3. Per processo di aggregazione si intende il raggiungimento di una massa critica pari ad almeno euro 18.000.000 di attivo dello stato patrimoniale derivante dal processo di fusione tra due o più Confidi di cui al comma 1, con riferimento alla somma dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2006 dei soggetti interessati dalla fusione.

4. Agli indicatori che caratterizzano i criteri di riparto dei fondi di cui all'art. 5 si applica un moltiplicatore, definito annualmente dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Programma operativo di gestione, pari ad 1 per i Confidi aggregati o che hanno avviato processi di aggregazione, e variabile da 0 a 0,8, per i Confidi, di cui al comma 1, che non hanno avviato processi di aggregazione.

5. Con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali i Confidi si obbliga:

a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;

b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive (requisito

richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione);

c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

d) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non dichiarano di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.».

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. Con esclusivo riferimento all'annualità 2008, i soggetti che abbiano avviato il processo di fusione senza averlo ancora perfezionato alla data del 31 luglio, possono presentare domanda di contributo con le modalità previste all'art. 4 del DPR n. 0226/2007 corredate delle delibere di fusione adottate dalle rispettive assemblee dei soci.

2. L'operazione di fusione di cui al comma 1 deve realizzarsi entro la data del 31 luglio 2009 a pena di rideterminazione del contributo regionale, mediante applicazione del moltiplicatore.

3. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 4 del DPR n. 0226/2007, con riferimento all'annualità 2008, è fissato alla data del 15 settembre.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. 0186/Pres.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 56-bis della legge regionale n. 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in base al quale la Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore delle famiglie delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro, ed in particolare il comma 3, secondo il quale con regolamento regionale, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta di data 18 febbraio 2008 ha esaminato il testo di Regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2005;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1093, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;



Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 15 luglio 2008 ha esaminato il Regolamento di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole, previo inserimento delle seguenti modifiche:

a) all'art. 1, dopo la parola «familiari» è inserita la parola «superstiti»;

b) all'art. 2, viene inserito un nuovo comma 2, il quale prevede espressamente che sono compresi fra i familiari superstiti, dal giorno della nascita, i figli già concepiti alla data dell'infortunio, e che, salvo prova contraria, si presumono tali i nati entro trecento giorni dalla data dell'infortunio;

c) a seguito dell'inserimento all'art. 2 di un nuovo comma 2, vengono modificati i riferimenti interni all'art. 3, comma 2, e all'art. 5, comma 3, lettera a);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1424, con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale n. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'art. 56-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei familiari superstiti delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi, in concorso fra di loro, il coniuge e i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti successivamente al 31 dicembre 2006 in conseguenza di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e residenti al momento del decesso nel medesimo territorio.

2. Sono compresi fra i familiari superstiti di cui al comma 1, dal giorno della nascita, i figli già concepiti alla data dell'infortunio. Salvo

prova contraria, si presumono tali i nati entro trecento giorni dalla data dell'infortunio.

3. In mancanza degli aventi diritto di cui al comma 1, possono beneficiare dei contributi i seguenti familiari, in concorso tra di loro:

a) i genitori, anche adottivi, del lavoratore deceduto, se a carico di questo al momento del decesso;

b) i fratelli e le sorelle del lavoratore deceduto, se con questo conviventi e a suo carico al momento del decesso.

Art. 3.

*Ammontare dei contributi*

1. Se la domanda è presentata dai familiari di cui all'art. 2, comma 1, il contributo è pari a:

a) euro 10.000, se la domanda è presentata da un solo familiare;

b) euro 12.000, se la domanda è presentata da due familiari;

c) euro 15.000, se la domanda è presentata da tre familiari;

d) euro 18.000, se la domanda è presentata da più di tre familiari.

2. Se la domanda è presentata dai familiari di cui all'art. 2, comma 3, il contributo è pari a:

a) euro 5.000, se la domanda è presentata da un solo familiare;

b) euro 8.000, se la domanda è presentata da due familiari;

c) euro 12.000, se la domanda è presentata da tre familiari;

d) euro 15.000, se la domanda è presentata da più di tre familiari.

3. In caso di concorso di più aventi diritto, il contributo spettante è suddiviso tra i medesimi in parti uguali.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, sono beneficiari del contributo, e di essi si tiene conto ai fini della determinazione dell'ammontare del medesimo, anche i familiari che non hanno sottoscritto la domanda a condizione che essi siano intervenuti nel procedimento secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3.

Art. 4.

*Cumulabilità dei contributi*

1. I contributi sono cumulabili con altri benefici, eventualmente percepiti dai familiari del lavoratore deceduto in conseguenza del medesimo evento, previsti da leggi statali o regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 5.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità:

a) qualora il decesso si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno da tale ultima data;

b) qualora il decesso si sia verificato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro un anno dal decesso.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande, a pena di inammissibilità, sono presentate congiuntamente da tutti i familiari aventi diritto, sono sottoscritte da ciascuno di essi e sono corredate da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da ciascuno dei familiari richiedenti e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la parentela con il lavoratore deceduto, la sussistenza, ove richiesta, delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, la residenza nel territorio regionale del familiare deceduto al momento del decesso e il fatto che la domanda viene presentata congiuntamente da tutti gli aventi diritto;



b) la designazione del familiare delegato a ricevere, anche per conto degli altri richiedenti, tutte le comunicazioni previste dal procedimento di cui al presente regolamento nonché a ricevere, per sé e per conto degli altri richiedenti, l'erogazione del contributo.

4. Nell'ipotesi in cui alcuno degli aventi diritto sia minore di età o interdetto, la domanda è sottoscritta in nome e per conto del minore o dell'incapace dal genitore o dai genitori esercenti la potestà ovvero dal soggetto esercente la tutela.

5. La domanda può essere ugualmente presentata anche se, per fondate ragioni espressamente indicate, uno o più aventi diritto non abbiano potuto sottoscrivere la domanda. In tale caso, i familiari che sottoscrivono la domanda rilasciano una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'identità degli aventi diritto che non hanno sottoscritto la domanda e la residenza o il domicilio dei medesimi.

#### Art. 6.

##### *Concessione ed erogazione dei contributi*

1. Le domande sono ammesse a contributo tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datario apposto dall'ufficio procedente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite corriere.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. E consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei familiari che non hanno sottoscritto la domanda di contributo. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento i familiari che non hanno sottoscritto la domanda possono aderire ad essa facendo istanza all'ufficio procedente. Trascorso inutilmente il termine, i familiari che non hanno presentato tale istanza decadono dal diritto di ottenere il contributo.

4. L'ufficio procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi).

5. Il responsabile dell'istruttoria verifica che il decesso del familiare dei richiedenti sia stato causato da un infortunio sul lavoro acquisendo idonea certificazione in tal senso dalla Direzione provinciale del lavoro o dalla sede INAIL territorialmente competenti.

6. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 e fino all'acquisizione degli esiti delle verifiche di cui al comma 5, il termine per la concessione è sospeso.

7. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo ed ottenuta la certificazione di cui al comma 5, la struttura competente provvede alla concessione.

8. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilità di risorse.

9. L'erogazione interviene entro trenta giorni dalla concessione a favore del familiare congiuntamente designato dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b).

10. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

#### Art. 7.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

08R0526

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2008, n. 0187/Pres.

**Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)*

#### IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)» e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 95 dell'art. 4 il quale, al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Richiamato il proprio decreto 13 luglio 2005, n. 0230/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97)»;

Vista la legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, recante «Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 16 aprile 1999, n. 7» il cui art. 4, comma 26 autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di tutelare la succitata funzione che la scuola materna garantisce, a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi in conto capitale per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

Atteso che il comma 27 del citato art. 4 della legge regionale n. 15/2005 stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di detti contributi in conto capitale sono stabili dal regolamento previsto dall'art. 4, comma 96, della legge regionale n. 1/2005;

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, intitolata «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» ed in particolare il comma 35 dell'art. 4 che, nell'apportare modifica al comma 35 dell'art. 4 della summenzionata legge regionale n. 1/2005, ha soppresso il riferimento ai mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ed ha previsto l'utilizzo dei contri-



buti anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori;

Tenuto conto di tali modifiche cui è stato improntato l'operato sostanziale del Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, già consolidato in materia;

Atteso che il comma 2 dell'art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0230/2005 richiama, quali interventi ammissibili, quelli della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), abrogata dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

Considerato che la successione normativa avvenuta nel tempo rende necessario l'aggiornamento del testo regolamentare in parola;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento del citato regolamento, emanato con proprio decreto n. 0230/2005, sulla base della normativa che si è susseguita nel tempo e di una migliore precisazione del calcolo dell'annualità in presenza di finanziamento della spesa sia con prestito della Cassa depositi e prestiti S.p.A. sia con mutuo di altro Istituto di credito ovvero con altre forme di ricorso al mercato finanziario;

Vista la deliberazione della giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1418, con la quale è stato approvato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia regionale;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.**

Art. 1.

*Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97) dopo le parole: «legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, art. 4, commi 95, 96 e 97» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, art. 4, commi 26, 27 e 28 (Assestamento del

bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.)».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 dopo le parole: «Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza» sono aggiunte, infine, le seguenti: «corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 2-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Avvio del procedimento). - 1. L'ente richiedente viene informato dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta alla quale viene allegata una scheda istruttoria da restituire all'Amministrazione regionale utile a fornire gli elementi e le indicazioni per l'evidenza dei criteri di valutazione e l'ammontare della spesa progettuale.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Assegnazione dei contributi). - 1. Con il provvedimento di riparto emanato dall'organo competente sono assegnati i contributi in conto capitale di cui al comma 26 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 e i contributi pluriennali di cui al comma 95 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 sulla base dei criteri di valutazione e dell'ammontare della spesa progettuale evidenziati dai soggetti richiedenti nella scheda istruttoria di cui all'art. 2-bis.

2. Il contributo è assegnato fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per comuni e loro consorzi e fino all'85 per cento della spesa ritenuta ammissibile per enti, associazioni, istituzioni e cooperative.


3. Per valutare l'ammontare della sovvenzione da assegnare a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualità da assegnare viene attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per gli interventi degli enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.

4. L'annualità così attualizzata viene riconosciuta agli assegnatari del contributo ventennale che ricorrono al finanziamento della spesa mediante prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ovvero mediante mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta.

5. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi cui gli stessi devono attenersi.

6. L'ammontare del contributo ventennale che viene riconosciuto ai comuni o loro consorzi, risultati assegnatari dello stesso, che ricorrono al finanziamento della spesa tramite l'emissione di buoni ordinari, avviene sulla base del piano di ammortamento attualizzato al tasso d'interesse vigente alla data della deliberazione di approvazione del prestito, commisurato alla spesa ammessa a contributo con il provvedimento di riparto che definisce anche il limite percentuale di partecipazione finanziaria a carico del beneficiario.

7. Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi pluriennali su limiti di impegno, successivamente all'assegnazione degli stessi, dichiarino



di provvedere al finanziamento della spesa mediante l'impiego di fondi propri e non mediante prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta, viene concesso un contributo ventennale di misura annua pari ad un ventesimo della spesa ammissibile senza l'attualizzazione di cui al comma 3.».

## Art. 5.

*Sostituzione del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dalle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recepito dall'art. 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *a)* del comma 1 dopo le parole: «autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera» sono inserite le seguenti: «o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilità del progetto di adeguato approfondimento munito della documentazione necessaria ad eseguire l'intervento, richiesta ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, approvata dall'Ente competente»;

*b)* alla lettera *b)* del comma 1 dopo le parole: «autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera» sono inserite le seguenti: «o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilità del progetto di adeguato approfondimento munito di tutte le altre autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera, richieste ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, qualora sia stata presentata istanza formale all'Ente competente all'approvazione ma non sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio edilizio»;

*c)* dopo la lettera *l)* del comma 1 è aggiunta, infine, la seguente:

«l-bis) interventi da realizzarsi da soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni».

## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 5-bis al decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005*

1. Dopo l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0230/2005 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Concessione dei contributi). — 1. Ai fini della concessione del contributo, l'ente beneficiario viene informato dell'assegnazione del contributo mediante comunicazione scritta con la quale viene richiesta la documentazione progettuale.

2. Per la concessione si applicano gli articoli da 56 a 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

## Art. 8.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2008, n. 0190/Pres.

**Regolamento di definizione delle modalità di concessione agli enti locali dei contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse previsti dall'art. 1, commi da 90 a 92 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per abbattere i tassi di interesse sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all'art. 3, commi 37, 40 e 41 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 1, comma 90, della legge regionale n. 30/2007, l'abbattimento del tasso di interesse è totale per i mutui contratti con un tasso uguale o inferiore al 5,75 per cento e, pertanto, qualora il tasso sia superiore, il contributo spettante è comunque pari al tasso del 5,75 per cento;

Considerato che il comma 37 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2001 prevede la realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di comuni e province, tramite il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti;

Viste le deliberazioni n. 2477/2001, n. 2709/2002, n. 1410/2003, n. 2705/2004 e successive modificazioni, con le quali sono stati approvati i programmi delle opere pubbliche di cui all'art. 3, commi 37, 40 e 41 della legge regionale n. 4/2001;


Fatto presente che, per alcune opere inserite nei programmi approvati con le deliberazioni giuntali sopra richiamate, gli enti locali non hanno ancora stipulato il relativo mutuo e, pertanto, rientrano nelle fattispecie finanziabili ai sensi della normativa prevista ai commi 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2007;

Ritenuto di assegnare il contributo, in via prioritaria, a favore degli enti locali per le opere pubbliche inserite nelle graduatorie dei programmi adottate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 1410/2003 e n. 2705/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno formato oggetto di convenzione esecutiva con la Cassa depositi e prestiti ed in assenza delle quali gli enti medesimi non hanno potuto contrarre i mutui;

Considerato peraltro, che la citata normativa di cui all'art. 1 della legge regionale n. 30/2007 non disciplina i criteri e le modalità di riparto;

Ritenuto quindi, di dover procedere, con apposito regolamento, all'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo di cui sopra, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2008, n. 1331 con la quale la Giunta medesima ha approvato «Regolamento di definizione delle modalità di concessione agli enti locali dei contributi per



l'abbattimento dei tassi di interesse previsti dall'art. 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le leggi regionali n. 31 e n. 32, entrambe del 28 dicembre 2007;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di definizione delle modalità di concessione agli enti locali dei contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse previsti dall'art. 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di definizione delle modalità di concessione agli enti locali dei contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse previsti dall'art. 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2007, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, per l'abbattimento dei tassi d'interesse sui mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all'art. 3, commi 37, 40 e 41 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).

Art. 2.

*Enti beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 sono le province ed i comuni del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione delle opere pubbliche inserite utilmente nelle graduatorie dei programmi approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 2477 del 20 luglio 2001, n. 2709 del 29 luglio 2002, n. 1410 del 16 maggio 2003 e n. 2705 del 14 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

*Condizioni relative ai mutui*

1. Per accedere al contributo, gli enti locali di cui all'art. 2 stipulano, a decorrere dall'anno 2008, con la Cassa depositi e prestiti, contratti di mutuo a tasso fisso, per un periodo di ammortamento di quindici anni, corrispondente alla durata del contributo regionale.

2. L'ammortamento decorre a partire dal 1° gennaio successivo alla stipula.

3. Per i mutui già contratti nel primo semestre del 2008, l'ammortamento può decorrere dal 1° luglio 2008.

Art. 4.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Per accedere al contributo, gli enti locali presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, Servizio finanza locale:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento: nota con la quale l'ente manifesta la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera inserita nelle graduatorie dei programmi approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, con l'indicazione dell'ammontare del mutuo necessario alla realizzazione dell'opera ed i presunti tempi di assunzione del mutuo medesimo;

b) entro il 31 ottobre 2009: apposita domanda di contributo corredata da copia conforme del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, dal piano di ammortamento e dalla dichiarazione del responsabile del servizio attestante l'impegno dell'ente stesso a provvedere con fondi propri qualora, ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, l'ammontare del mutuo comporti oneri superiori al contributo massimo stabilito.

2. La comunicazione prevista al comma 1, lettera a), non è vincolante ai fini della concessione del contributo.

Art. 5.

*Quantificazione del contributo e modalità di concessione*

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, Servizio finanza locale procede alla definizione del contributo in misura tale da abbattere totalmente il tasso di interesse per i mutui contratti con un tasso pari o inferiore al 5,75 per cento. L'eventuale onere derivante da un tasso superiore al 5,75 per cento rimane a carico dell'ente beneficiario.

2. Per i mutui contratti con ammontare eventualmente superiore a quello previsto per le singole opere inserite nei programmi approvati con le deliberazioni indicate all'art. 2, il contributo è stabilito sul totale delle opere inserite nei programmi medesimi.

3. Il contributo è determinato in quote annuali di pari entità, calcolate, in rapporto agli anni di ammortamento, sul totale complessivo degli interessi connessi al mutuo, nella misura massima di cui al comma 1.

4. La liquidazione del contributo spettante, da effettuarsi a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento del mutuo, è disposta entro il 30 novembre di ciascun anno.

5. Per i mutui di cui all'art. 3, comma 3, la liquidazione del contributo spettante, relativo alla prima annualità, è disposta entro il 30 novembre 2009.

6. Gli enti beneficiari del contributo comunicano tempestivamente alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, l'eventuale rinegoziazione del mutuo che comporti una riduzione del tasso d'interesse o dell'ammontare del mutuo medesimo, al fine della rideterminazione del contributo spettante.

Art. 6.


*Priorità*

1. I contributi sono assegnati:

a) prioritariamente, a favore delle Province, per le opere pubbliche inserite nelle graduatorie dei programmi adottate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 1410 del 16 maggio 2003 e n. 2705 del 14 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) successivamente, una volta soddisfatta la priorità di cui alla lettera a), a favore delle province e dei comuni, per le opere pubbliche inserite nelle graduatorie dei programmi adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 2477 del 20 luglio 2001 e n. 2709 del 29 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi nell'ordine di arrivo delle domande di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).



## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: TONDO

08R0528

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 15.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 130 del 28 luglio 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Partecipazione alle società fieristiche regionali*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alle società Bologna Fiere S.p.A., RiminiFiera S.p.A., Fiere di Parma S.p.A. e Piacenza EXPO S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 3, dello Statuto regionale ed in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), c) e comma 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:

a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;

b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;

c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;

d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;

e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;

f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti della legge regionale n. 12/2000, art. 7, comma 1, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale.

3. La partecipazione della Regione alla Società BolognaFiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00.

4. La partecipazione della Regione alla Società Rimini-Fiera S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 9.000.000,00.

5. La partecipazione della Regione alla Società Fiere di Parma S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00.

6. Per la partecipazione alla Società Piacenza Expo S.p.A. la Regione è autorizzata all'acquisizione delle quote di partecipazione nella stessa società detenute da Ervet S.p.A. per un importo di Euro 161.000,00.

7. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2.

8. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

9. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo speciale di cui all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 e al Capitolo 86620, alla voce n 25 «Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici», del bilancio di previsione per l'esercizio 2008, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione del stesso.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2008

ERRANI

08R0559



LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16.

**Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 28 luglio 2008)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

TITOLO I

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE

E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE.

ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13

DELLO STATUTO REGIONALE

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il Titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 2.

*Principi generali*

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

Art. 3.

*Cooperazione interistituzionale*

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

*Capo II*

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

Art. 4.

*Rapporti Giunta - Assemblea legislativa*

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;

e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'art. 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

Art. 5.

*Sessione comunitaria*

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'art. 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.

2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'art. 6, comma 2.

Art. 6.

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario*

1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.



2. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.

3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.

4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

#### Art. 7.

##### *Sussidiarietà*

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.

2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.

3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'art. 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

#### Art. 8.

##### *Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'art. 5.

2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione «Legge comunitaria regionale» con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.

3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

#### Art. 9.

##### *Contenuto della legge comunitaria regionale*

1. La legge comunitaria regionale:

a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;

b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;

c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;

g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

#### Art. 10.

##### *Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE*

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.

2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

#### Art. 11.

##### *Impugnazione di atti normativi comunitari*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.

2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.


3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

#### Art. 12.

##### *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione Europea*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.



## Art. 13.

*Norme organizzative*

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

## Capo III

## ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE

## Art. 14.

*Attività di rilievo internazionale della Regione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

- a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

## Art. 15.

*Rapporti Assemblea legislativa - Giunta*

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
- b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
- c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
- d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
- e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a);
- f) l'adozione degli atti di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;
- g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

## Art. 16.

*Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'art. 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

## Art. 17.

*Intese con enti territoriali interni ad altro Stato*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'art. 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'art. 15, comma 2, lettere d), e) e g).

4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.


## Art. 18.

*Accordi della Regione con Stati esteri*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'art. 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.

2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.



## Art. 19.

*Indirizzi in materia di rapporti internazionali*

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'art. 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

## Art. 20.

*Sessione sulle relazioni internazionali*

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.

2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'art. 19 e sulle sue future linee di sviluppo.

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

## TITOLO II

## RAPPORTI INTERREGIONALI

## ATTUAZIONE DELL'ART. 25

## DELLO STATUTO REGIONALE

## Art. 21.

*Intese con altre Regioni*

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, al fini della ratifica di cui all'art. 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 22.

*Monitoraggio*

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

## Art. 23.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

## Art. 24.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2008

VASCO ERRANI

08R0491

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 1 0 3 \*

€ 2,00

